

STATUTO
(deliberato in data 22.12.2012)

DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

E' costituita ed esiste, da oltre cent'anni e con durata a tempo indeterminato, la Società del Teatro Grande, che ha la natura di Società Semplice e la cui completa ragione sociale è "SOCIETÀ SEMPLICE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA";

ARTICOLO 2

Per tutto quanto non è previsto o derogato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e quelle delle leggi speciali, in quanto applicabili alla materia;

ARTICOLO 3

L'amministrazione e la rappresentanza della Società spettano alla Deputazione ed ai membri della Deputazione, in conformità alle norme del presente Statuto;

ARTICOLO 4

La Società non fa luogo alla ripartizione degli utili, perché questi devono essere destinati allo scopo previsto dall'oggetto sociale; la ripartizione delle spese e delle perdite sociali avviene in proporzione all'entità della quota da ciascun Socio detenuta, quota che risulta dalla seguente TABELLA "A", che costituisce parte integrante del presente Statuto;

ARTICOLO 5

L'oggetto sociale della Società, che ne costituisce lo scopo principale, è l'amministrazione e la conservazione della sua proprietà, che è costituita dal Teatro Grande di Brescia e dalle porzioni immobiliari che ne sono gli accessori;

ARTICOLO 6

La Società può essere proprietaria di palchi, tradizionalmente o per acquisizione;

ARTICOLO 7

La Società delega ad apposito Ente la gestione delle rappresentazioni sottoscrivendo con l'Ente stesso specifico contratto di servizio;

ARTICOLO 8

Tutto ciò che attualmente è in proprietà o posseduto dalla Società costituisce proprietà collettiva ed indivisibile dei Soci fintanto che dura la Società; e così sarà per tutto quanto dovesse pervenire alla Società in avvenire;

ARTICOLO 9

I mezzi della Società sono costituiti:

- dal cespite immobiliare principale, che è identificato dalla particella catastale 1391 subalterno 1 sito in corso Zanardelli n. 9, avente la rendita catastale di €30.212,73;
- dai cespiti immobiliari accessori, che sono identificati dalla particelle catastali 1391/1 cat.D3 e 1391/2 1391/3 1391/4 cat.A4;
- dai Palchi n. 1, 3 e 4 della Terza Fila a Destra; di proscenio e n. 1, 2, 3, 5 e 8 della Quarta Fila a Destra; di proscenio e n. 1, 2, 3, 4 e 5 della Quarta Fila a Sinistra;
- dai canoni derivanti dal godimento a terzi dei locali accessori al Teatro;
- dai proventi della locazione o dalla vendita dei palchi di proprietà;
- dai sussidi, ordinari o straordinari, procurati dal Comune, dallo Stato e da altri Enti civili od amministrativi;
- e dai contributi ordinari, annuali o straordinari, dei soci o di terzi, spontaneamente versati od imposti a carico dei Proprietari dei Palchi; per il che i contributi dei Proprietari vengono ripartiti fra i palchi secondo l'ordine in cui sono situati e nelle proporzioni indicate dalla precedente Tabella A.

DEI SOCI

ARTICOLO 10

La qualità di Socio della Società Semplice del Teatro Grande di Brescia si acquista e si perde automaticamente con l'acquisto o con la perdita della proprietà di un Palco del Teatro Grande ed i Soci della Società sono i singoli Proprietari dei Palchi, in quanto legittimamente investiti e riconosciuti;

- l'acquisto del palco, per qualsiasi titolo avvenga, procura automaticamente l'acquisto del diritto di palco e l'acquisizione della qualità di socio della Società semplice;
- il cedente del palco e della quota rimane obbligato per l'adempimento di tutti i precedenti doveri ed alla sua responsabilità si aggiunge quella solidale dell'acquirente od avente causa;
- al fine della propria legittimazione nei confronti della Società, è necessario che il nuovo avente diritto presenti la propria Istanza di Ammissione corredata dal titolo di acquisto, che deve essere in originale od in copia certificata conforme all'originale; l'Istanza con il suo corredo deve rimanere presso la Società in modo che, per il seguito ed automaticamente, il titolare della quota e del diritto di palco possa venire ammesso alla discussione nelle assemblee ed alla votazione in merito alle proposte di deliberazioni sociali;
- nell'istanza di Ammissione, il socio deve dichiarare i propri dati civili, anagrafici e fiscali, rimanendo successivamente onerato dal dovere di comunicare i cambiamenti che dovessero intervenire
- ogni e qualsiasi comunicazione sarà formalmente valida ed efficace in quanto trasmessa alla residenza

od alla sede così dichiarata e, in caso di inadempimento all'onere di cui al comma precedente, sarà valida ed efficace, ad ogni effetto, la comunicazione mediante deposito presso la sede della Società;

ARTICOLO 11

L'individuazione dei Soci è contenuta nel Libro dei Soci della Società Semplice;

ARTICOLO 12

Fra i Soci della Società Semplice vi possono essere, tradizionalmente o per acquisizione, anche Enti pubblici e Società;

ARTICOLO 13

La quota della Società ed il diritto di palco non sono assolutamente ed in alcun modo separabili o divisibili;

ARTICOLO 14

La proprietà di ciascun Palco può essere trasmessa a favore di chiunque ed in tutti i modi riconosciuti dalla legge ma è escluso che si possa scindere od in qualsiasi modo dividere materialmente la proprietà individuale del singolo palco dalla struttura del Teatro Grande e dalla funzione di porzione essenziale ed accessoria al medesimo; ed è pure escluso il distacco del palco dal camerino posteriore al medesimo, neppure fra più eredi od a-venti causa per qualsiasi titolo;

ARTICOLO 15

In caso di comproprietà o contitolarità della quota e del diritto di palco, per qualsiasi titolo o ragione, i comproprietari o contitolari dovranno indicare, per iscritto, uno solo fra di loro come destinato ad essere l'interlocutore nei confronti della Società o degli altri Soci e, quindi, ogni e qualsiasi comunicazione della Società potrà essere a questi rivolta, essendo questa indicazione valida automaticamente nei confronti di tutti gli altri comproprietari od aventi diritto di palco, in qualsiasi misura o per qualsiasi ragione;

ARTICOLO 16

In caso di mancata indicazione, ogni e qualsiasi comunicazione della Società che fosse stata rivolta ad uno soltanto dei comproprietari o contitolari sarà valida ed efficace nei confronti di tutti gli altri comproprietari o contitolari della quota od aventi diritto di palco, in qualsiasi misura o per qualsiasi ragione;

ARTICOLO 17

In caso di comproprietà o contitolarità della quota e del diritto di palco, il diritto di voto dovrà esser esercitato dalla persona indicata e, in caso di assenza di questa, potrà esser esercitato da parte di uno qualsiasi degli aventi diritto sulla quota e sul palco, senza alcuna necessità di procura scritta, dovendosi ritenere presunto il mandato per conto di tutti; in caso di mancata indicazione, l'espressione del diritto di voto in modo difforme da parte di più aventi diritto provocherà automaticamente l'inesistenza, l'invalidità e, comunque, la nullità dell'espressione di voto.

DEL DIRITTO DI PALCO

ARTICOLO 18

E' palco ciascuno dei compartimenti dai quali è possibile assistere alla rappresentazione ed in cui sono divise le balconate sovrapposte nella parete perimetrale che fronteggia il palcoscenico;

ARTICOLO 19

Il palco è bene immobile in senso proprio e non è solo la sommatoria dei singoli posti che sono in esso contenuti;

ARTICOLO 20

Il diritto di palco non comprende alcuna quota di comproprietà sulla sala, sul palcoscenico e su qualsiasi altra parte dell'edificio;

ARTICOLO 21

Il diritto di palco non consente ingerenza nella manutenzione del Teatro e nell'amministrazione dell'azienda teatrale;

ARTICOLO 22

Spetta al gestore del Teatro di predisporre ed organizzare pubblici spettacoli ed il titolare del diritto di palco non può richiederne, né darne;

ARTICOLO 23

Il diritto di palco consiste nella facoltà di godere e di disporre del bene in modo esclusivo, facendone uso conforme allo scopo al quale il Teatro è destinato;

ARTICOLO 24

L'estensione e le modalità dell'uso sono determinate dalle deliberazioni a-dottate dall'Assemblea dei Soci e, in mancanza, dalle consuetudini teatrali;

ARTICOLO 25

Il diritto di palco è soggetto, nell'uso e nel godimento, tanto al rispetto degli altri diritti di palco quanto dei regolamenti adottati dall'Assemblea dei Soci;

ARTICOLO 26

Il contenuto del diritto al palco comprende la facoltà di prelazione:
che, per i palchi da 1 a 8, il titolare può esercitare acquistando un numero di abbonamenti o di biglietti d'ingresso pari ai numero dei tre posti ammessi meno uno;
e che, per i palchi da 9 a 14, il titolare può esercitare acquistando un numero di abbonamenti o di biglietti d'ingresso pari al numero dei quattro posti ammessi meno due;

ARTICOLO 27

Il diritto sul palco è diritto di proprietà che ha per oggetto questo bene immobile, al quale sono applicabili le norme sulla comunione e sullo scioglimento;

ARTICOLO 28

Il bene palco deve intendersi nella sua interezza e nella sua fisica consistenza e, come tale, è insuscettibile di divisione;

ARTICOLO 29

In mancanza di accordo, i comproprietari della quota maggiore hanno diritto all'assegnazione dell'intero, con l'obbligo del conguaglio e, in caso di quote uguali, si fa luogo al sorteggio;

ARTICOLO 30

Il diritto di palco è soggetto, nell'uso e nel godimento, al dovere di mantenere la perfetta uniformità rispetto agli altri palchi ed al complesso del Teatro;

ARTICOLO 31

Le spese necessarie per la conservazione del palco sono sostenute dal rispettivo titolare e, qualora questi non vi provveda, possono essere sostenute dalla Società, salvo il diritto di rivalsa;

ARTICOLO 32

I titolari del diritto di palco sono tenuti a concorrere alla spesa occorrente per le innovazioni oltre che per la manutenzione;

ARTICOLO 33

Nel caso particolare che il diritto di palco dovesse essere oggetto di nuda proprietà e, separatamente, di diritto reale o frazionario di godimento (di uso, di usufrutto ecc.) od obbligatorio di utilizzo (per locazione, per comodato ecc.) l'esercizio dei diritti di socio e di palco, così come l'adempimento degli obblighi corrispondenti sono, in via principale, a favore ed a carico del titolare del diritto di godimento o di utilizzo, ferma la solidarietà, nei confronti della Società, del titolare della proprietà, anche se nuda, e salva restando la possibilità di interna ripartizione tra gli onerati, in virtù di privato accordo;

ARTICOLO 34

Il titolare del diritto di palco può liberarsi dall'obbligo di sostenere le spese per il futuro mediante l'abbandono del suo diritto di proprietà a favore della Società, senz'altro corrispettivo, a carico della Società, che non sia costituito dal sostegno di dette spese future; in questo modo e caso, il titolare del diritto di palco perde automaticamente la quota sociale;

ARTICOLO 35

Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Società in ogni momento, procurando, nelle forme e nei termini di cui al presente Statuto, lo scioglimento del rapporto che ad essa lo lega; anche in questo modo e caso, il recesso importa la perdita del diritto di palco;

- il diritto di recedere compete in ogni caso e senza limitazioni che possano derivare dalla sussistenza, o meno, di una giusta causa e/o di un motivo particolare;

- il socio che voglia esercitare il diritto di recesso è gravato dall'onere di dichiarare il proprio intento in apposito Atto di Recesso che deve essere redatto da Notaio, Atto che deve quindi comunicare alla

Società ed a tutti gli altri soci individualmente e personalmente, facendo iscrivere l'Atto medesimo anche nel Registro delle Imprese;

- il diritto di recesso diviene efficace solamente dopo il corso di tre mesi dall'iscrizione;
- la validità della dichiarazione" e [l'efficacia poi conseguita dal diritto di recesso procurano l'abbandono, a favore della Società, della quota e del diritto di palco con ogni relativo accessorio; il socio receduto rimarrà obbligato per il pagamento di tutto quanto dovuto sino al momento in cui il recesso è divenuto efficace.

DELL'AGIRE DELLA SOCIETÀ' E DELLA RAPPRESENTANZA DI QUESTA IN PERSONA DEI COMPONENTI DELLA DEPUTAZIONE

ARTICOLO 36

La Società è legalmente amministrata e rappresentata dalla Deputazione, che è composta da cinque Deputati, che devono avere la residenza nella Provincia di Brescia;

tre di questi sono di nomina dell'Assemblea dei Soci; due sono di nomina del Comune di Brescia; nel caso in cui il Comune non nomini i membri di propria competenza, vi provvedere l'Assemblea dei Soci entro 6 mesi dalla scadenza; mediante Collegiale Deliberazione, la Deputazione deve nominare il proprio Presidente e può delegare i poteri di ordinaria amministrazione e di rappresentanza della Società ad uno o due dei suoi membri, in via congiunta od in via disgiunta;

ARTICOLO 37

L'ufficio di Deputato costituisce incarico onorario e non comporta diritto ad indennità o compenso o rimborso spese;

ARTICOLO 38

Per l'elezione dei tre Deputati di nomina diretta dei Soci, occorre la maggioranza assoluta dei votanti; qualora nessuno riportasse tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale sono eletti coloro che hanno riportato il maggiore numero di voti;

ARTICOLO 39

I membri della Deputazione vengono nominati di regola contemporaneamente, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili;

- nel caso che si dovesse procedere alla loro parziale sostituzione durante il triennio, i sostituti nominati rimarranno in carica solamente per il tempo restante per compiere il triennio e cessano insieme a quelli rimasti in carica;

- i membri da sostituire sono eletti secondo la competenza" stabilita dall'articolo 37;

ARTICOLO 40

Ciascuna nomina avrà validità ed efficacia immediata a partire dal momento della nomina e sarà

sottoposta alla condizione risolutiva di non accettazione, da parte del nominato; non accettazione che dovrà essere manifestata entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta nomina;

ARTICOLO 41

Al termine della carica affidata, ciascuno dei componenti della Deputazione deve fare consegna alla Società degli oggetti relativi alla gestione stessa, rendendo completa informazione degli affari e delle pratiche in corso;

ARTICOLO 42

I Deputati concorrono, insieme e con parità di efficacia nei confronti dei terzi, al disimpegno di ogni incombenza che riguarda gli interessi della Società; interessi che devono secondare in base alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

ARTICOLO 43

Fra i poteri della Deputazione vi sono, anche per delega a terzi, quelli: di rappresentare la Società anche in giudizio e dinanzi a qualsiasi autorità civile, amministrativa o tributaria;

- di stipulare i contratti di locazione o di affitto degli stabili di proprietà della Società, del Teatro, dei Palchi e dei locali annessi al medesimo;
- di soprintendere all'economia generale della Società, alla custodia dei locali e dell'archivio e di provvedere alla manutenzione degli edifici;
- di affidare la gestione del Teatro, dei Palchi e dei locali annessi alla Fondazione del Teatro Grande o ad altro soggetto che sia in grado di garantire il livello e la qualità delle rappresentazioni, anche accollando la manutenzione e la custodia;
- di vegliare la percezione delle rendite patrimoniali e dei contributi dei Soci e di procedere contro i debitori morosi ed i terzi di qualsiasi genere;
- di mantenere in regola l'inventario, gli immobili, gli effetti di guardaroba, il macchinismo, gli scenari e tutto ciò che è di ragione della Società, vigilando la conservazione dei medesimi;
- di formare il Conto Preventivo ed il Conto Consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- di provvedere alla convocazione, alla conduzione ed alla verbalizzazione delle Assemblee dei Soci;
- di nominare fra i suoi Soci, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, quelli che debbono fare parte della Fondazione o di altro Ente od organismo;
- di assumere e licenziare impiegati, dipendenti o prestatori di servizio di qualsiasi sorta;
- di vigilare sulla esatta osservanza dei regolamenti e delle norme di funzionamento del Teatro con esclusione della gestione degli spettacoli;

ARTICOLO 44

La Deputazione adotta le proprie deliberazioni seguendo le regole proprie del metodo Collegiale;

ARTICOLO 45

Costituisce motivo di ineleggibilità, per il Socio o per chicchessia, il fatto di avere lite pendente con la Società e costituisce motivo di decadenza il fatto dell'insorgenza di una lite con la Società.

DEGLI AUSILIARI DELLA SOCIETÀ' E PEL COMPOSSESSO

ARTICOLO 46

Per tutte le funzioni che non possono venir assolte dai componenti della Deputazione, singolarmente o collettivamente, la Deputazione può nominare un Segretario, un Tesoriere e, inoltre, può conferire incarichi, continuativi o generici, a professionisti o ad operatori esterni;

ARTICOLO 47

La Deputazione ha il diritto di ispezionare tutti i locali affidati all'Ente gestore del teatro.

DELLE ADUNANZE E DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

ARTICOLO 48

Per l'esame delle questioni che non sono di competenza della Deputazione e, comunque, per tutte quelle che riguardano la materia della gestione e dell'amministrazione straordinaria, è competente l'Assemblea dei Soci in generale adunanza;

ARTICOLO 49

L'iniziativa per la convocazione dell'Assemblea può essere posta in atto dalla Deputazione o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti;

ARTICOLO 50

Le Assemblee generali devono essere convocate in via ordinaria due volte all'anno: la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del Conto Consuntivo e, occorrendo, per la nomina delle cariche sociali e la seconda entro il mese di novembre per l'approvazione del Conto Preventivo;

ARTICOLO 51

In ambedue le occasioni, sono oggetto di discussione e deliberazione anche le altre materie poste all'Ordine del Giorno e pure le altre materie presentate in Assemblea da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei voti;

ARTICOLO 52

Per la sede ordinaria e per la straordinaria, la convocazione deve essere fatta mediante lettere da inviare per posta prioritaria, che devono essere inviate dieci giorni liberi prima del giorno dell'adunanza; nei casi di eccezionale urgenza, è sufficiente la convocazione mediante telegramma che sia stato inviato tre giorni liberi prima; equipollenti mezzi di convocazione saranno l'invio mediante fax od e-mail, ove i Soci

avessero dato disponibilità per tali modi;

ARTICOLO 53

Nelle lettere e nei telegrammi di convocazione, devono essere indicati: le materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e, ove possibile, deve essere riassunto il merito della questione;

ARTICOLO 54

Per la validità delle Assemblee, devono essere presenti, in prima convocazione, almeno tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino la metà dei voti più uno con la precisazione che ad ogni palco compete l'espressione di un voto;

ARTICOLO 55

In caso di seconda o successiva convocazione, in merito alle materie che sono identiche a quelle della precedente convocazione, la Deliberazione può esser adottata dalla maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero di questi;

ARTICOLO 56

Per la validità delle deliberazioni che potessero implicare modificazioni allo Statuto, occorre la presenza di tanti soci quanti ne occorrono per la validità delle Assemblee di prima convocazione;

ARTICOLO 57

All'inizio di ogni assemblea o riunione, deve esser esposto l'elenco dei Soci e proprietari di palchi aventi diritto di voto;

ARTICOLO 58

Ferma ed applicabile la norma di cui all'articolo 14, ciascun socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un procuratore e la procura è valida anche se scritta sulla lettera di invito con la semplice firma del mandante;

ARTICOLO 59

Le votazioni in sede deliberante sono validamente adottate con la maggioranza dei voti rappresentati dai soci presenti al momento della costituzione dell'assemblea; l'espressione dei voti deve avvenire, quando l'argomento della votazione riguardi persone, in forma segreta;

ARTICOLO 60

Sono esclusi dal computo del quorum costitutivo i voti relativi ai palchi di proprietà della Società, i Soci non in ordine con i pagamenti ed i Palchi oggetto di espropriazione;

ARTICOLO 61

Non esaurendosi la discussione con la deliberazione in merito alle materie poste all'ordine del giorno nella seduta corrente, è in facoltà della Deputazione di indicare, prima della chiusura dell'Assemblea, il giorno e l'ora in cui l'Assemblea stessa sarà continuata; di questa continuazione deve essere dato avviso scritto solamente ai soci non presenti;

ARTICOLO 62

Il Processo Verbale relativo ad ogni assemblea od adunanza viene redatto dal Segretario di volta in volta nominato o dal Deputato che ha presieduto; il Processo Verbale è sottoposto all'approvazione della prima successiva assemblea od adunanza;

DELLE CONTRIBUTIONI SOCIALI

ARTICOLO 63

Ciascun Socio è tenuto al soddisfacimento delle tasse, delle spese e dei contributi, tanto ordinari che straordinari, deliberati dall'Assemblea dei Soci; tutti i comproprietari ed i contitolari della quota aventi così il diritto di palco o la disponibilità del medesimo, in qualsiasi misura o per qualsiasi ragione, sono responsabili in solido nei confronti della Società;

ARTICOLO 64

I contributi ordinari dei Soci sono stabiliti ogni anno in occasione dell'approvazione del Conto Preventivo e vengono ripartiti secondo le proporzioni risultanti dalla TABELLA A;

ARTICOLO 65

Con le deliberazioni che determinano il contributo ordinario annuo dei Soci, viene anche stabilito il riparto delle rate del canone attribuito a ciascun Palco; con le deliberazioni che determinano i contributi straordinari, vengono determinati anche i tempi di pagamento;

ARTICOLO 66

Le controversie insorte tra la Società ed i Soci non consentono la sospensione o l'interruzione del pagamento dei canoni o dei contributi, anche se questi sono deliberati mentre già la controversia è pendente, in qualsiasi sede;

ARTICOLO 67

Trascorsi quindici giorni dall'invito all'esecuzione dei pagamenti, tanto ordinari quanto straordinari, la Deputazione deve provvedere alla riscossione coattiva e, nel frattempo, i Soci morosi non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee ed i loro nomi, con l'ammontare del debito, devono essere letti all'inizio di ogni Assemblea;

ARTICOLO 68

L'anno sociale ha principio l'1 gennaio di ogni anno e termina con il 31 dicembre;

ARTICOLO 69

Una volta approvati il Conto Preventivo ed il Conto Consuntivo devono essere consegnati in copia a tutti i Soci;

ARTICOLO 70

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra i Soci oppure tra i Soci e la Società sarà competente il

Foro di Brescia.

TABELLA A

PALCHI I^ FILA DESTRA

N. PALCO	MILLESIMI
PROSCENIO	8.561
1	8.562
2	8.562
3	8.562
4	8.562
5	8.562
6	9.418
7	9.418
8	9.418
9	9.418
10	9.418
11	9.846
12	9.846
13	9.846
14	9.846

PALCHI I^ FILA SINISTRA

N. PALCO	QUOTA
PROSCENIO	8.561
1	8.562
2	8.562
3	8.562
4	8.562
5	8.562
6	9.418
7	9.418
8	9.418
9	9.418
10	9.418
11	9.846
12	9.846
13	9.846
14	9.846

PALCHI II^ FILA DESTRA

N. PALCO	QUOTA
PROSCENIO	10.273
1	10.274
2	10.274
3	10.274
4	10.274
5	10.274
6	11.558
7	11.558
8	11.558
9	11.558
10	11.558
11	12.414
12	12.414
13	12.414
14	12.414

PALCHI II^ FILA SINISTRA

N. PALCO	QUOTA
PROSCENIO	10.273
1	10.274
2	10,274
3	10.274
4	10.274
5	10.274
6	11.558
7	11.558
8	11.558
9	11.558
10	11.558
11	12.414
12	12.414
13	12.414
14	12.414

PALCHI III^A FILA DESTRA

N. PALCO	QUOTA
PROSCENIO	8.561
1	8.562
2	8.562
3	8.562
4	8.562
5	8.562
6	9.418
7	9.418
8	9.418
9	9.418
10	9.418
11	9.846
12	9.846
13	9.846
14	9.846

PALCHI III^A FILA SINISTRA

N. PALCO	QUOTA
PROSCENIO	8.561
1	8.562
2	8.562
3	8.562
4	8.562
5	8.562
6	9.418
7	9.418
8	9.418
9	9.418
10	9.418
11	9.846
12	9.846
13	9.846
14	9.846

PALCHI IV^A FTLA DESTRA

N. PALCO	QUOTA
PROSCENIO	5.993
1	5.993
2	5.993
3	5.993
4	5.993
5	5.993
6	6.421
7	6.421
8	6.421

PALCHI IV^A FILA SINISTRA

N. PALCO	QUOTA
PROSCENIO	5.993
1	5.993
2	5.993
3	5.993
4	5.993
5	5.993
6	6.421
7	6.421
8	6.421